



Provincia
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.350/2008 del 16/10/2008

Prot. n.232262/2008 del 10/10/2008

Raccolta Generale n.18771/2008 del 16/10/2008

Fasc.2000.12.9 / 1988 / 1483

Oggetto: Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con sede legale ed operativa in Comune di Nerviano - Via I Maggio n. 8. Revoca parziale della Disposizione Dirigenziale n. 111/2008 del 7.04.2008 - Racc. Gen. n. 6337/2008 del 7.04.2008 e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività presso l'impianto già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni G.P.n. 23352/1184/91 del 18.11.97 e n. 1934/1184/91 del 29.01.98 e successive integrazioni;

Richiamata la D.G.R. n. 7851 del 25 gennaio 2002 avente per oggetto: "Delega alla Province delle

funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio/cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001 n. 6";

Richiamate le D.G.R.:

- n. 38188 del 6.08.1998 avente per oggetto: "Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. di Venanzi Onfrio & C. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare, ai fini dello smaltimento e/o valorizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Nerviano (MI) - Via I Maggio n. 8. Art. 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95";

- n. 13412 del 20.06.2003 avente per oggetto: "Ditta Venanzi Onofrio s.n.c con sede legale in Nerviano (MI) - Via I Maggio n. 8. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - Via I Maggio n. 8 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95";

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003 avente per oggetto: "Rinnovo ed integrazione codici dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi concessa all'impresa Venanzi Onofrio S.n.c., con sede legale ed operativa nel Comune di Nerviano - Via I Maggio n. 8, in persona del legale rappresentante sig. F. Venanzi, con D.G.R. n. 38188 del 6.08.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 13412 del 20.06.2003. Art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997.";

Precisato che la ditta Venanzi Onofrio s.n.c. in data 18.12.2007 ha presentato presso lo sportello IPPC della Regione Lombardia istanza volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 per l'impianto esistente con varianti localizzato in Comune di Corsico (MI) - via I Maggio n. 8, già autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003;

Ricordato che la citata autorizzazione provinciale è subordinata ad una serie di prescrizioni e che il controllo delle medesime è demandato alla Provincia la quale per tale attività, ai sensi dell'art. 197 del D.L.vo n. 152 del 2006, può avvalersi dell'A.R.P.A. competente costituita per territorio;

Ricordato che, in seguito alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC, personale ARPA ha effettuato in data 6.03.2008 un sopralluogo presso l'insediamento della ditta nel corso del quale, come si evince dalla relazione 1.04.2008, ha riscontrato alcune inottemperanze all'autorizzazione provinciale nonché la "particolare situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente";

Atteso che, a seguito di tale sopralluogo, la Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 111/2008 del 7.04.2008 - Racc. Gen. 6337/2008 del 7.04.2008 ha diffidato l'impresa ad ottemperare ad alcune prescrizioni e contestualmente ha disposto "ai sensi dell'art. 208 c. 13 lett. b), vista la particolare situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003, con conseguente interruzione dell'attività, fino a quando l'impresa non avrà comunicato alla Provincia di Milano il ripristino delle normali condizioni operative dell'impianto, come autorizzato nel citato atto autorizzativo e l'ottemperanza a quanto richiesto con la presente disposizione";

Visto il sopralluogo effettuato da ARPA in data 6.05.2008 da cui è emerso, come risulta dalla relazione 28.05.2008, pervenuta il 9.06.2008 con prot. gen. n. 139437, che la ditta non aveva provveduto ad ottemperare a tutte le prescrizioni della diffida ma aveva "messo in atto gli adempimenti atti alla messa in sicurezza dell'area ed atti ad evitare potenziali danni all'ambiente";

Richiamata la nota pervenuta il 30.06.2008 con cui l'impresa ha trasmesso all'ARPA la documentazione integrativa richiesta in occasione della Conferenza di Servizi tenutasi il 17.04.2008 presso la Regione Lombardia nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista altresì la nota pervenuta il 21.07.2008 con prot. gen. n. 176143 con cui la ditta Venanzi Onofrio s.n.c. ha comunicato alla Provincia di Milano di aver ottemperato alle prescrizioni previste dalla Disposizione Dirigenziale n. 111/2008 del 7.04.2008 - Racc. Gen. n. 6337/2008 del 7.04.2008 e ha chiesto "l'annullamento della diffida previo sopralluogo tecnico di verifica ed il rilascio di provvedimento autorizzativo per il proseguimento dell'attività";

Vista la relazione ARPA del 7.10.2008, pervenuta in data 8.10.2008 con prot. gen. n. 229243, unita a formare parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, redatta a seguito di due sopralluoghi effettuati presso l'insediamento in data 29.07.2008 e in data 12.09.2008;

Preso atto che, nel corso del sopralluogo di controllo effettuato il 29.07.2008 a seguito della citata comunicazione dell'impresa, personale di ARPA ha riscontrato che la ditta non aveva ancora provveduto ad ottemperare completamente alla diffida, come risulta dalla citata relazione unita quale Allegato A;

Atteso che nel successivo sopralluogo del 12.09.2008 l'ARPA ha verificato la sostanziale ottemperanza da parte della ditta alle prescrizioni contenute nella Disposizione Dirigenziale di Diffida n. 111/2008 del 7.04.2008, come riportato nella relazione tecnica del 7.10.2008, unita quale Allegato B;

Rilevato inoltre che l'impresa ha provveduto a trasmettere copia della "Dichiarazione di inizio attività" depositata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 7.10.2008, acquisita agli atti provinciali con prot. gen. n. 228939 del 7.10.2008;

Ritenuto quindi che non ricorrono più le condizioni che hanno condotto l'Amministrazione Provinciale a sospendere l'efficacia della Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003 e conseguentemente ad interrompere l'attività in quanto non sussiste più la particolare situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente riscontrata nel sopralluogo del 16.03.2008 e dalla documentazione esibita dall'impresa e dalla relazione ARPA del 7.10.2008 si è potuto verificare che l'impresa Venanzi Onofrio s.n.c. ha ottemperato a tutte le prescrizioni del provvedimento di diffida ed ha ripristinato le normali condizioni operative dell'impianto come autorizzato con la citata disposizione;

Evidenziato che l'impresa, nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con nota pervenuta il 8.02.2008 ha presentato presso la Provincia di Milano istanza di rinnovo della medesima Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003;

Ritenuto opportuno che l'impresa Venanzi Onofrio s.n.c. prosegua l'attività sino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che a fronte della Disposizione Dirigenziale n.116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003 l'impresa aveva prestato la polizza fideiussoria n. 69/02/553296668

rilasciata in data 23.07.2003 dalla Società Carige Assicurazioni S.p.a. - con scadenza al 22.07.2009;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare l'impresa Venanzi Onofrio s.n.c. a proseguire l'attività di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Corsico (MI) - Via I Maggio sino all'acquisizione della Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Lombardia, a condizione che la ditta, una volta scaduta la suddetta polizza, sia in grado di garantire un'adeguata copertura finanziaria sino al rilascio del provvedimento regionale;

DISPONE

per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di revocare la Disposizione Dirigenziale n. 111/2008 del 7.04.2008 - Racc. Gen. n. 6337/2008 del 7.04.2008, limitatamente alla parte in cui dispone nei confronti della società Venanzi Onofrio s.n.c. la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003, con conseguente interruzione dell'attività presso l'impianto sito in Comune di Corsico (MI) - via I Maggio n. 8;

- di autorizzare l'impresa Venanzi Onofrio con sede legale ed operativa in Comune di Corsico (MI) - Via I Maggio n. 8 - a proseguire l'attività di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi autorizzata con Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003, sino all'acquisizione della Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Lombardia alle condizioni e prescrizioni indicate in premessa, nonché a quelle di seguito riportate:

1. sono fatte salve tutte le prescrizioni e condizioni previste dalla Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 - Racc. Gen. n. 6512/2003 del 22.07.2003, per quanto non espressamente modificate dal presente atto;

2. la ditta entro il 30.06.2009, qualora non acquisisca prima la Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà presentare un'appendice alla polizza fideiussoria n. n. 69/02/553296668 rilasciata dalla Carige Assicurazioni a fronte della Disposizione Dirigenziale n. 116/2003 del 22.07.2003 che copra il periodo necessario ad ottenere il provvedimento regionale, pena la decadenza automatica del presente atto;

3. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

5. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

Si dà atto che contro il presente provvedimento potrà presentato ai sensi dell'art. 3 della Legge

241/90 ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Venanzi Onofrio s.n.c in Comune di Nerviano - Via I Maggio n. 8 e comunicato con Raccomandata R.R. all' ARPA Dipartimento Provinciale di Milano ed al Comune di Nerviano.

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)



Milano, 16 ottobre 2008

La presente disposizione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo.

il Direttore



Responsabile del procedimento: *dott.ssa Raffaella Quitadamo*
Pratica trattata da: *Dott.ssa Elisa Mariani*